

Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

dott. Silvia Rita Fabrizio - Presidente

dott. Alberto Iachini Bellisarii - Consigliere relatore

dott. Paolo Cerolini – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello n.OMISSIS RG , trattenuta in decisione all'udienza del 24.4.2019 promossa da

BANCA

Contro

Appellante

COMUNE E SUO CREDITORE

Appellati

Avverso la sentenza n. 288 /2014 depositata il 13.6.2014 dal Tribunale di Vasto nel procedimento civile n. OMISSIS, avente ad oggetto accertamento dell'obbligo del terzo.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

"integrale riforma della sentenza Tribunale di Vasto n. 288/2014 del 13.6.2014, con accoglimento delle spiegate conclusioni:

A) preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza appellata per violazione dell'art. 112 c.p.c.;

B) in ogni caso, nel merito, rigettare le domande proposte in primo grado dal CREDITORE con l'atto di citazione notificato alla BANCA in data 2.5.2008, dichiarando quindi che alla data di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, avviativo della procedura esecutiva n. OMISSIS RGE Tribunale di Vasto, notifica intervenuta in data 17/12/2007, e fino all'udienza di comparizione delle parti nella stessa procedura (11/1/2008), non sussisteva presso la Banca alcun credito Di COMUNE nei confronti della medesima banca né alcuna somma di spettanza dello stesso COMUNE;

Ĉ) condannare il CREDITORE al pagamento delle spese e delle competenze del doppio grado del giudizio (ivi comprese quelle di CTU e di CTP)."

Per parte appellata COMUNE:

"Si chiede di essere tenuto indenne da ogni conseguenza del giudizio".

Per parte appellata CREDITORE:

"Voglia l'Écc.ma Corte di Appello dell'Aquila: a. Dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello con la conferma della Sentenza n. 288/2014 del Tribunale di Vasto;

b. condannare in ogni caso la BANCA e il COMUNE, con il vincolo solidale, al pagamento delle spese e competenze, spese generali e oneri del doppio grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari così come chiesto fin l'atto di citazione. "



Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019 FATTO e DIRITTO

Con atto di pignoramento del 17.12.2007, CREDITORE del COMUNE sottoponeva a pignoramento presso il terzo debitore BANCA "tutte le somme depositate a qualunque titolo dal debitore e quelle in ogni caso a disposizione dello stesso debitore fino alla concorrenza del proprio credito che ammonta a \in 20.129,54 oltre rivalutazione monetaria e interessi e spese del presente procedimento, accessori e spese di registrazione dell'emanando provvedimento".

Il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa e CREDITORE promuoveva giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. iscritto al n. OMISSIS del Tribunale di Vasto, ivi convenendo COMUNE, che in sostanza nulla osservava, e la BANCA che resisteva alla pretesa assumendo che tra la data di notifica del pignoramento e quella dell'udienza ex art. 547 cpc il Comune, lungi dal vantare crediti nei suoi confronti, fosse invece debitore di ingenti somme, in quanto operava in regime di anticipazione, ossia di affidamento.

L'attore in primo grado assumeva, al contrario, che la Banca , in quanto Tesoriere del COMUNE per contratto gestione tesoreria, al momento del pignoramento disponesse di ingenti somme, cioè quelle a titolo di ICI versate lo stesso giorno del pignoramento e il giorno ad esso antecedente, nonché disponesse anche della somma di € 30.175,72 proveniente da versamenti intestati alla Tesoreria di COMUNE, accantonati e mai prelevati dal Tesoriere e in giacenza presso l'Ufficio postale di OMISSIS (in particolare esse erano giacenti presso c/c postale intestato al COMUNE, quindi anch'esse nella disponibilità della banca quale tesoriere).

Con sentenza n. 288/2014 il Tribunale di Vasto, espletata CTU, così statuiva: POM:

- "1. dichiara che il terzo pignorato BANCA al momento del pignoramento, era debitore del COMUNE di una somma ammontante ad un importo non inferiore a quello azionato in via esecutiva da CREDITORE;
- 2. condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali, che si liquidano in \in 209,50 per esborsi ed \in 4.835,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge;
- 3. Pone le spese della c.t.u., come liquidate, definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra loro.
- 4. Assegna il termine perentorio di mesi tre decorrente dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del processo esecutivo sospeso."

Avverso la sentenza ha proposto appello la banca per 4 motivi, salvo e preliminarmente denunciare vizio di ultrapetizione e violazione dell'art. 112 cpc.

Il CREDITORE ha resistito, laddove il Comune ha ribadito di non avere interesse alla sorte del giudizio.

All'udienza del 24.4.2019 le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva riservata a sentenza con i termini.

La Corte, quindi, passa ad esaminare le censure.

Si premette che non è ravvisabile alcun vizio di ultrapetizione nella gravata sentenza, poiché in citazione di primo grado il CREDITORE ha inteso sottoporre a pignoramento tutte le somme a disposizione del COMUNE presso il suo Tesoriere e, quindi, anche quelle pervenute a titolo di ICI perché intestate alla Tesoreria e quelle comunque a disposizione perché relative ad anticipazione di cassa. Tanto ha chiesto il creditore fin dall'atto di pignoramento e il



Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019 Giudice ha deciso in osservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia pur errando, come si vedrà.

Tanto premesso, preliminarmente si ricorda che è pacifico in giurisprudenza che il giudice possa, per ragioni di economia processuale, ispirarsi al principio della ragione più liquida. Tale principio è così espresso dalla suprema Corte: "Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre". (Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002; v. anche Cass. civ., sez. un., n. 9936 del 2014).

In applicazione di tale principio, la Corte esamina il primo e il quarto motivo di appello, attinenti alla pignorabilità delle somme di cui la banca era asseritamente debitrice del Comune, poiché la loro fondatezza comporta l'assorbimento di ogni altra doglianza dell'appellante di cui al secondo e terzo motivo.

1.Col primo motivo di gravame l'appellante sostiene che il Primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che nel rapporto di conto corrente tra il Tesoriere e il Comune il saldo creditore non assume rilevanza ai fini del pignoramento, né lo avrebbe l'anticipazione di cassa concessa, asserendo che avrebbe dovuto solo analizzare l'estratto conto di tesoreria e verificare che dalla data del pignoramento alla udienza di comparizione del terzo il saldo era rimasto costantemente a debito.

Il tribunale, per vero, reputò di adeguarsi a pronunzie di merito in base alle quali anche in regime di anticipazione di cassa, e quindi anche in presenza di saldo debitore del conto di tesoreria, possono essere pignorate ed assegnate le rimesse eseguite dal debitore, volta che esse diventano perfettamente utilizzabili e di spettanza dell'ente debitore, cioè entrano a far parte del suo patrimonio e acquistano la qualità dell'esigibilità, in uno con quella della pignorabilità, al pari di altri proventi.

Secondo il primo giudice, invero, la dichiarazione del terzo, laddove (come nel caso *de quo*) dia atto di un'anticipazione, ha carattere positivo, perché attesta un credito eventuale dell'Ente nei confronti dell'istituto di credito.

Nel caso concreto l'espletata CTU (pur avendo accertato che tra la notifica dell'atto di pignoramento e la prima udienza davanti al GE il conto corrente acceso presso la banca quale tesoriere del Comune aveva presentato un saldo costantemente negativo), aveva comunque acclarato una disponibilità positiva per € 37.152,60 determinata da somme che il comune deteneva presso 7 conti correnti postali.

Il tribunale, quindi, aveva accolto la domanda reputando: che le rimesse del Comune nel periodo successivo al pignoramento (€ 236.431,25 a titolo di ICI) dovessero reputarsi pignorabili; che anche le somme in giacenza sui c/c postali lo fossero perché anch'esse venivano amministrate dalla banca-tesoriere, volta che i prelevamenti su detti c/c venivano disposti dal Comune mediante ordinativo, ma esso tesoriere li eseguiva emettendo assegni a sua firma di traenza su assegno postale e accredito del relativo importo sul c/c bancario di tesoreria.

L'appellato ha difeso detta impostazione.



Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019 Ad avviso della Corte il motivo di appello è fondato.

Si premette che, come rilevato dal tribunale, l'anticipazione di tesoreria è assimilabile al contratto di apertura di credito bancario (art. 1842cc), fattispecie in cui l'Ente può operare anche in mancanza di liquidità e sino all'importo massimo consentito, al pari di un affidamento.

Pacifica ed incontestata la circostanza, rilevata dal CTU, per la quale il saldo giornaliero del c/c in questione è stato sempre negativo nel periodo intercorso tra il pignoramento e la dichiarazione del terzo.

Ciò perché il Comune per far fronte alle sue spese ha sempre utilizzato l'anticipazione di tesoreria, come uno scoperto di conto corrente.

La Corte reputa, però, che lo scoperto bancario non sia pignorabile e che le somme ad esso relative non possono essere oggetto di pignoramento presso terzi.

Quando si fa riferimento al fido bancario, infatti, ci si riferisce a denaro che in realtà non è di proprietà del correntista ma della banca, quindi il creditore potrà pignorare solo il saldo positivo del conto corrente del debitore, non un saldo negativo.

Ciò era stato ritenuto anche da giurisprudenza di merito: il Tribunale di Roma con sentenza n. 20024/2011 ha statuito che: in caso di pignoramento presso terzi il vincolo pignoratizio non può ricomprendere il cosiddetto margine disponibile, cioè la quota utilizzabile del fido concesso all'accreditato.

Ma soprattutto, come enunciato con sentenza n. 6393/2015 dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ.: in caso di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare neppure le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, abbiano comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo. Ne deriva che il fido bancario non è pignorabile ad opera dei creditori.

Secondo la Corte Suprema, infatti: alla stessa limitazione - dettata dall'art. 1830 c.c. in tema di conto corrente bancario -, con riferimento alla pignorabilità e di sequestrabilità si perviene in via interpretativa. Un tale conto, infatti, dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, che il terzo creditore non può scindere per beneficiare delle sole poste attive del proprio debitore, trascurando, invece, quelle negative.

Mentre, dunque, il creditore ben può direttamente pignorare somme che siano nella diretta disponibilità del proprio debitore, una volta che esse siano, invece, affluite sul conto corrente bancario il pignoramento può riguardare il solo eventuale saldo positivo, ma non i singoli versamenti; e ciò perché il pignoramento non risolve il contratto di conto corrente (così anche Cass. 25.2.1999 n. 1638).

Ora, nel caso in esame, entrambi i giudici del merito hanno accertato - con valutazione non censurabile in sede di legittimità appartenendo un tale accertamento di fatto agli stessi - che "Il saldo (del conto) è stato costantemente negativo nel lungo periodo compreso tra il pignoramento ed 30 settembre 2000 come esposto e i vari versamenti hanno comportato la mera riduzione dello scoperto".

Si ricorda che si tratta di un conto corrente affidato, con la conseguenza della irrilevanza degli eventuali versamenti successivi al pignoramento che, finalizzati a ridurre o ad estinguere il saldo debitore, hanno soltanto carattere ripristinatorio della provvista, senza obblighi restitutori a carico della banca nei confronti del titolare del conto.



Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019

La conseguenza è ovvia.

Il carattere negativo costante del saldo di conto corrente esclude, quindi, l'applicabilità della norma di cui all'art. 543 c.c. per il quale il pignoramento produce i suoi effetti, tra i quali - con riferimento al terzo pignorato- l'inopponibilità rispetto al creditore pignorante di una qualsiasi fattispecie estintiva sopravvenuta; ma tutto ciò a patto che, alla data della notificazione del pignoramento, il conto corrente presenti un saldo attivo."

In applicazione di detti ed inequivocabili principi si ha che l'appello va accolto quanto alla non pignorabilità delle rimesse pari ad € 236.431,25.

Ciò perché, in definitiva, non esisteva, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, alcun "credito dell'ente operante in regime di anticipazione di tesoreria", cioè del Comune di OMISSIS verso la banca, bensì al contrario un costante debito del Comune medesimo, perché il conto corrente di tesoreria del Comune di OMISSIS non ha mai presentato un saldo attivo.

- 2.Col secondo motivo l'appellante si duole dell'errata valutazione operata in primo grado circa le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria: detto motivo è, come detto, assorbito.
- 3.Col terzo motivo l'appellante si duole di una errata applicazione al caso di specie dell'art. 3 comma 17 l. 350/2003 (legge finanziaria 2004): anche detto motivo è assorbito.
- 4.Col quarto motivo di appello è stato censurato il richiamo operato dal tribunale alla pignorabilita delle somme giacenti su sette conti correnti che il Comune intratteneva preso le Poste, ciò in base alla asserita amministrazione anche di dette somme da parte della banca quale tesoriere.

Secondo l'appellante, riguardo ai conti ed ai rapporti che il COMUNE intratteneva presso le Poste Italiane, BANCA era ad essi del tutto estranea, non ne conosceva la natura e le consistenze e su di essi non aveva alcun potere di disposizione, di qui la correttezza della dichiarazione resa in qualità di terzo pignorato, nel senso che in essa non venne fatto cenno della sussistenza di fondi che il Comune aveva presso un altro soggetto, ovvero le Poste.

E' risultato dalla CTU che il Comune intratteneva diversi rapporti di conto corrente ordinario presso gli uffici postali di OMISSIS, con saldi positivi.

L'ausiliario aveva rilevato che il prelevamento dai detti conti era disposto esclusivamente dall'ente comunale mediante emissione di ordinativo cui doveva essere allegata copia dell'estratto conto postale comprovante la capienza del conto, ciò in ossequio all'art. 4, comma 11, della convenzione di tesoreria ripassata tra comune e banca, in virtù del quale, ricevutosi detto ordinativo, il tesoriere si limitava ad eseguire l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale e accreditava l'importo corrispondente sul conto di tesoreria, come detto rimasto comunque costantemente negativo.

Ne deriva che nello specifico il Comune era creditore di Poste Italiane, alle quali il creditore procedente avrebbe dovuto rivolgersi mediante distinto pignoramento presso terzi.

Anche questo motivo, quindi, è fondato non essendo la banca debitrice del comune per le somme giacenti presso i c/c postali.

L'accoglimento del primo e quarto motivo di appello comporta l'integrale riforma della gravata sentenza e il rigetto delle domande spiegate da CREDITORE in primo grado, nei termini di cui al dispositivo.





Sentenza, Corte d'Appello di L'Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Bellisarii, n. 1385 del 26 agosto 2019

Spese del doppio grado secondo soccombenza, liquidate come sotto ratione valoris.

Compensazione delle stesse nei confronti del Comune, rimasto spettatore della contesa.

Spese di CTU definitivamente a carico dell'appellato CREDITORE nella misura liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:

- 1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza n. 288/2014 del Tribunale di Vasto, respinge la domanda di accertamento dell'obbligo del terzo spiegata da CREDITORE nei confronti della BANCA, dichiarando che alla data del pignoramento presso terzi e a quella dell'udienza per la dichiarazione di terzo questa non era debitrice del COMUNE;
- 2) condanna l'appellato CREDITORE alla refusa delle spese del doppio grado in favore di BANCA, liquidandole: quanto al primo grado: € 7254,00 per compensi; quanto al presente appello: € 355,00 per spese ed 6615,00 per compensi; in entrambi i casi con aggiunta di spese generali, cpa ed Iva;
- 3) compensa le spese tra il COMUNE e le restanti parti;
- 4) pone definitivamente a carico del CREDITORE le spese di C

Così deciso in L'Aquila, in camera di consiglio, il 16.7.2019.

Il Cons. rel. Alberto Iachini Bellisarii

> Il Presidente Silvia Rita Fabrizio

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy